

LIMITAZIONI PERMANENTI PER GENERATORI DI CALORE A BIOMASSA LEGNOSA (STUFE E CAMINETTI)

<https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/Tutela-ambientale/Qualita-dell-aria/lparia-misure-permanenti/lparia-misure-permanenti>

A seguito della sottoscrizione dell' [Accordo del Bacino Padano](#), e delle delibere di Giunta regionale attuative [n. 7095/2017](#) e [n. 7696/2018](#), nonché dalla delibera di Giunta regionale [n.449/18](#) di [aggiornamento del PRIA](#), sono state stabilite **nuove disposizioni per l'installazione e l'utilizzo dei generatori di calore a biomassa legnosa.**

In particolare **dall'1.1.2020** è in vigore su tutto il territorio regionale:

- il **divieto di nuova installazione** di generatori di calore alimentati da biomassa legnosa aventi emissioni superiori a quelle individuate dal [DM n. 186 del 7/11/17](#) per la classe "quattro stelle" (**obbligo di installazione di generatori ad almeno 4 stelle**)
- il **divieto di utilizzo** di generatori di calore alimentati da biomassa legnosa aventi emissioni superiori a quelle individuate dal [DM n. 186 del 7/11/17](#) per la classe "tre stelle" (divieto di utilizzo per i **generatori a 0 o 1 o 2 stelle**);
- **dal 1 ottobre 2018, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, l'obbligo di utilizzo di pellet di qualità** che rispetti le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d), parte V del [D.Lgs. n. 152/2006](#), e che sia certificato conforme alla **classe A1** della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, da comprovare mediante la conservazione obbligatoria della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore.

I **controlli** sono effettuati dalle Province - nei Comuni aventi meno di 40.000 abitanti - e dai Comuni con popolazione maggiore di 40.000 abitanti, nell'ambito delle verifiche sugli impianti termici.

La **sanzione** in caso di inosservanza è quella disciplinata dall'art. 27, comma 4, della Legge regionale [n. 24/06](#) (da 500 a 5.000 €).

Si richiamano infine le disposizioni regionali in vigore introdotte dalle delibere di Giunta regionale [n. 1118/13](#) e [n. 3965/15](#) in merito alle regole di installazione, manutenzione e censimento degli apparecchi domestici alimentati a biomassa legnosa.

La Classificazione ambientale dei generatori di calore alimentati con biomassa legnosa

La classificazione ambientale dei generatori di calore (tramite numero di stelle) è **definita dal nuovo Regolamento Statale** recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide, **approvato** dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare [con il decreto n. 186 del 7 Novembre 2017](#) ed entrato in vigore dal 2 Gennaio 2018.

Il decreto 186/2017 individua **nell'allegato 1 le classi di qualità per il rilascio della certificazione ambientale** e prevede all'art. 3 comma 1 che il produttore richieda a un organismo notificato il rilascio della certificazione ambientale del generatore di calore.

Inoltre prevede all'art. 3, comma 4, che l'organismo notificato provveda alla pubblicazione sul proprio sito internet di un elenco delle certificazioni ambientali rilasciate.

Si invitano le aziende costruttrici a rivolgersi agli organismi notificati sopra richiamati per ottenere sia la certificazione (con relativa classificazione dei propri generatori - prevista dal nuovo regolamento statale -) che la conseguente pubblicazione.

I cittadini possono acquisire le informazioni necessarie rivolgendosi direttamente alle aziende costruttrici.